

ATTO DD 1071/A1614A/2025**DEL 05/12/2025****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE****A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO****A1614A - Foreste**

OGGETTO: Regolamento (UE) n. 2021/2115. Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027. Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR 2023-2027). Intervento SRD12 “Investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni foreste”, Azione SRD12.2 “Ripristino del potenziale forestale danneggiato” in applicazione della D.G.R. n. 5-271/2024/XII del 18 ottobre 2024. Approvazione della graduatoria delle domande di sostegno e accertamento minore impiego di risorse per complessivi euro 1.136.900,00.

Premesso che:

- il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 reca norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e s.m.i.;
- il Regolamento (UE) n. 2021/2116 e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio reca norme sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i.;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni e s.m.i.;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione del 21 dicembre 2021 stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all’allegato I del Regolamento (UE) 2021/2115;
- il Regolamento delegato (UE) 2022/127 e s.m.i. della Commissione del 7 dicembre 2021 integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 reca norme relative

ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC;

- il Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

-

- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 disciplina le modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune.

Premesso inoltre che:

- il Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia, notificato in ultimo alla Commissione europea il 15 novembre 2022, è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022;

- il PSP per l'Italia è operativo a partire dal 1° gennaio 2023;

- il testo vigente del Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2025) 8022 del 27 novembre 2025;

- il "Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte" in attuazione del Piano strategico nazionale PAC (PSP) 2023-2027, approvato con Decisione della Commissione europea C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022, è stato adottato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 17-6532 del 20 febbraio 2023;

- il testo vigente del "Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte", approvato con Decisione della Commissione europea C(2023) 6990 del 23 ottobre 2023, è stato adottato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 27-7740 del 20 novembre 2023 e, nell'ultima versione, approvato con D.G.R. n. 2-941 del 31 marzo 2025;

- il CSR 2023-2027 della Regione Piemonte prevede, tra gli altri, l'Intervento SRD12 "Investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni foreste", che si articola nelle seguenti Azioni: SRD12.1 "Prevenzione dei danni alle foreste" e SRD12.2 "Ripristino del potenziale forestale danneggiato", in attuazione di quanto disposto con gli articoli 73 e 74 del Regolamento (UE) n. 2021/2115.

Dato atto che:

- l'Autorità di Gestione, con Determinazione dirigenziale 578/A1700A/2023 del 6 luglio 2023 ha approvato il documento "Condizioni generali di validità dei regimi di aiuto previsti dal CSR 2023-2027 e di ammissibilità degli interventi soggetti alle regole sugli aiuti di Stato";

- in riferimento all'Intervento SRD12 le agevolazioni finanziano attività che non rientrano nell'Art. 42 del TFUE e nell'allegato I del TFUE e che sono quindi assoggettate alle normative sugli aiuti di Stato;

- il Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

- le agevolazioni previste per l'Intervento SRD12 saranno concesse nel rispetto delle condizioni indicate dall'art. 43 del suddetto Reg. 2022/2472 e che, a tal fine, è stata inviata comunicazione alla CE, ricevendo il relativo codice di esenzione n. SA116109.

Richiamato altresì che:

- l'art. 1 della legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 "Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari", così come modificato dall'art. 12 della legge regionale n. 35/2006 e successivamente con l'art. 10 della legge regionale n. 9/2007 e s.m.i., che prevede l'istituzione dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);

- la gestione dei flussi finanziari del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte è effettuata, dal punto di vista operativo, dall'Organismo pagatore regionale ARPEA, come da riconoscimento, a partire dal 1 febbraio 2008, del citato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1003 del 25 gennaio 2008, adottato ai sensi dell'art. 1 del Reg. (CE) 885/2006;

- ai sensi della delibera CIPESS (Comitato Interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) n. 55 del 27/12/2022, gli aiuti sono cofinanziati da UE, Stato e Regioni nel modo seguente:

1) il tasso di partecipazione del FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale) è pari al 40,70% della spesa pubblica ammissibile ed è trasferito dall'UE all'Organismo pagatore regionale;

2) la partecipazione nazionale (Stato e Regioni) è pari al 59,30% della spesa pubblica ammissibile, ed è suddivisa per il 70% allo Stato (pari al 41,51% della spesa pubblica ammissibile) che la trasferisce all'Organismo pagatore regionale, e per il 30% alla Regione Piemonte (pari al 17,79% della spesa pubblica ammissibile), che, in relazione alle risorse finanziarie stanziare in competenza sul capitolo di spesa 219010 (Missione 16 – Programma 1601) del bilancio gestionale regionale, vengono impegnate e liquidate all'ARPEA dalla Direzione Agricoltura a cibo e trasferite all'Organismo pagatore regionale.

Dato atto che:

- secondo l'Allegato 2 "Cronoprogramma indicativo apertura bandi" del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte, relativamente all'Intervento SRD12 "Investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni foreste" era prevista l'apertura di bandi nel 2024;

- secondo il piano finanziario contenuto nel CSR 2023-2027 della Regione Piemonte, relativamente all'Intervento SRD12 "Investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni foreste", la dotazione finanziaria complessiva assegnata è pari a euro 4.825.000,00.

Vista la Deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2024, n. 5-271 con la quale si è disposto:

1) con riferimento al Piano Strategico Nazionale della PAC (PSP) 2023-2027 e al Complemento di programmazione dello sviluppo rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte, adottato con D.G.R. n. 17-6532 del 20 febbraio 2023 e, da ultimo, modificato con DGR n. 5-8514 del 30 aprile 2024, di avviare i bandi 2024 dell'Intervento SRD12 "Investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni foreste", Azioni SRD12.1 "Prevenzione dei danni alle foreste" e SRD12.2 "Ripristino del potenziale forestale danneggiato", disponendo che:

- per la formazione delle graduatorie delle domande di aiuto trovano applicazione i criteri di selezione contenuti nel PSP e specificati nel CSR per il periodo di programmazione 2023-2027, modulati secondo i punteggi sottoposti al parere del Comitato di monitoraggio regionale per il periodo di programmazione 2023-2027, istituito con D.G.R. n. 11-6552 del 27 febbraio 2023, nella consultazione scritta svoltasi dal 27 marzo 2024 al 10 aprile 2024 ed i cui esiti sono stati oggetto di presa d'atto con D.D. n. 308/A1705B/2024 del 18 aprile 2024;

- si destinano, a tal fine, euro 4.825.000,00 di spesa pubblica ammissibile, da ripartire in euro 3.000.000,00 per l'Azione SRD12.1 "Prevenzione dei danni alle foreste" ed in euro 1.825.000,00 per l'Azione SRD12.2

“Ripristino del potenziale forestale danneggiato”;

- in fase di definizione delle graduatorie, nel caso in cui per un’Azione il fabbisogno finanziario relativo alle domande inserite in graduatoria ma prive di copertura finanziaria sia superiore rispetto alla disponibilità prefissata, si proceda a compensazione, demandando alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore Foreste di integrare con specifici provvedimenti la disponibilità finanziaria nell’ambito della dotazione complessiva dell’Intervento SRD12;

2) di individuare i procedimenti relativi all’Intervento SRD12 “Investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni foreste”, Azioni SRD12.1 “Prevenzione dei danni alle foreste” e SRD12.2 “Ripristino del potenziale forestale danneggiato” del CSR 2023-2027 e di approvarne i relativi termini ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 14/2014, come specificato nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della deliberazione;

3) che il cofinanziamento regionale di euro 858.367,50 della spesa pubblica ammissibile di euro 4.825.000,00, attivato per i bandi 2024 dell’Intervento SRD12 “Investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni foreste”, trova copertura finanziaria con l’Impegno n. 282/2026 di euro 27.320.169,00 sul capitolo di spesa 219010/2026 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 – annualità 2026 – che presenta la necessaria disponibilità finanziaria di spesa;

4) di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore Foreste, l’adozione dei provvedimenti e degli atti necessari per l’attuazione della presente deliberazione.

Vista la determinazione dirigenziale n. 972/A1614A del 10 dicembre 2024, con la quale sono state approvate, in applicazione della Deliberazione della Giunta Regionale 18 ottobre 2024, n. 5-271, le disposizioni per l’attuazione dell’Intervento SRD12 “Investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni foreste”, in particolare:

- Azione SRD12.1 “Prevenzione dei danni alle foreste” (Allegato A);

- Azione SRD12.2 “Ripristino del potenziale forestale danneggiato” (Allegato B).

Vista la determinazione dirigenziale n. 121/A1614A del 20 febbraio 2025, con la quale i termini per la presentazione delle domande di sostegno relativamente ai Bandi dell’intervento SRD12 “Investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni foreste” (Azioni SRD12.1 “Prevenzione dei danni alle foreste” e SRD12.2 “Ripristino del potenziale forestale danneggiato”), approvati con DD n. 972/A1614A del 10/12/2024, sono stati prorogati alle ore 18:00:00 del 14 aprile 2024.

Dato atto che, in relazione all’Intervento SRD12 del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte, come individuato nell’Allegato 1 della sopra citata D.G.R. n. 5-271 del 18 ottobre 2024:

- il responsabile del procedimento “Approvazione della graduatoria delle domande di sostegno ammissibili” è il dirigente del Settore Foreste (A1614A);

- il procedimento stesso si è avviato dal giorno successivo alla scadenza del bando e si conclude con la determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria.

Dato atto che, alla scadenza prevista dalla sopra citata DD n. 121/A1614A del 20 febbraio 2025, nell’ambito del bando dell’Intervento SRD12, Azione SRD12.2 “Ripristino del potenziale forestale danneggiato” risultavano trasmesse n. 3 domande di sostegno.

Considerato che, come previsto dal paragrafo C.3.1 del Bando, per le 3 domande pervenute sono state effettuate le attività amministrative, tecniche e di controllo che comprendono:

a. verifica della ricevibilità della domanda (rispetto delle modalità e scadenze per la trasmissione, compilazione conforme alle disposizioni del bando, completezza formale della documentazione allegata);

b. verifica delle condizioni di ammissibilità dei beneficiari, dell’operazione e degli investimenti/attività proposti;

c. verifica della congruità, sostenibilità ed ammissibilità tecnico-economica dell’operazione e del quadro economico proposto con riferimento alle finalità, condizioni ed ai limiti definiti dal bando;

d. verifica del punteggio auto-attribuito ed assegnazione definitiva del punteggio sulla base dei criteri di

selezione previsti dal bando, utile per la formazione della graduatoria di merito delle domande;
e. definizione della spesa massima ammissibile e del relativo sostegno massimo concedibile.

Richiamati:

- l'art. 43 comma 7 del Reg. 2022/2472 "ABER" che stabilisce che, nel caso della ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da incendi, calamità naturali, eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, altri eventi climatici avversi, organismi nocivi ai vegetali, eventi catastrofici ed eventi connessi ai cambiamenti climatici, gli aiuti destinati alle grandi imprese sono subordinati alla presentazione delle pertinenti informazioni derivanti da un piano di gestione forestale o uno strumento equivalente conformemente agli orientamenti generali per la gestione sostenibile delle foreste in Europa. Questo requisito non si applica ai comuni che sono autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti;
- la D.G.R. n. 5-271 del 18 ottobre 2024 che ha dato atto che "le agevolazioni previste per l'Intervento SRD12 saranno concesse nel rispetto delle condizioni indicate dall'articolo 43 del Reg. 2022/2472 "ABER" e a tal fine è stata inviata comunicazione alla Commissione Europea, ricevendo il codice di esenzione SA.116109";
- al fine di non penalizzare eventuali beneficiari la cui proposta di PGF o strumento equivalente avesse terminato positivamente l'istruttoria tecnica e fermo restando che l'approvazione da parte della Giunta regionale di detta proposta dovesse avvenire prima dell'ammissione a finanziamento, le disposizioni per l'attuazione dell'Azione SRD12.2 "Ripristino del potenziale forestale danneggiato", approvate con determinazione dirigenziale n. 972/A1614A del 10 dicembre 2024, prevedono al par. B.4 "Criteri di ammissibilità" che gli investimenti su superfici condotte da enti pubblici (diversi dai piccoli comuni) sono ammissibili a finanziamento se le stesse superfici sono comprese in uno strumento di pianificazione forestale di dettaglio (Piano di Gestione Forestale – ex PFA - o strumento equivalente) approvato e in corso di validità alla data di apertura del bando, o che abbia superato la fase di approvazione tecnica ai sensi dell'art.11 comma 3 del Regolamento forestale.

Verificato che le superfici su cui sono previsti gli investimenti proposti nell'Azione SRD12.2 sono comprese in uno strumento di pianificazione forestale di dettaglio (Piano di Gestione Forestale – ex PFA - o strumento equivalente) approvato e in corso di validità alla data di apertura del bando, ed in particolare:

- Piano straordinario di interventi di ripristino del territorio in seguito agli incendi boschivi dell'autunno 2017 approvato con D.G.R. 18 Aprile 2019, n. 29-8813 e con scadenza il 31 agosto 2029;
- Piano Forestale Aziendale del Sistema delle Aree Protette della fascia fluviale del Po - Tratto Cuneese, Torinese, Vercellese-Alessandrino per il periodo 2018-2033", approvato con DGR n. 29-7657 del 5 ottobre 2018 e con scadenza il 31 agosto 2033.

Dato atto che per la domanda di sostegno n. 20231102334 presentata da COMUNE DI CAMERI (CUAA 00141730036):

1) è stato verificato che:

- la superficie d'intervento è stata oggetto di Piano Forestale Aziendale 2010-2020 Parco Naturale "Valle del Ticino", approvato con D.G.R. n. 15-5563 del 25/03/2013 con validità 2010-2020 e scaduto il 31/12/2020;
- la superficie di intervento non è pertanto compresa in uno strumento di pianificazione forestale di dettaglio (Piano di Gestione Forestale – ex PFA - o strumento equivalente) approvato e in corso di validità alla data di apertura del bando, o che abbia superato la fase di approvazione tecnica;
- le disposizioni attuative dell'Azione SRD12.2 "Ripristino del potenziale forestale danneggiato", approvate con determinazione dirigenziale n. 972/A1614A del 10 dicembre 2024, stabiliscono che i criteri di ammissibilità devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di sostegno e mantenuti per tutto il periodo di impegno e che la mancanza di uno solo dei criteri di ammissibilità determina l'inammissibilità della domanda di sostegno;
- pertanto la domanda non rispetta tutti i criteri di ammissibilità previsti dalle disposizioni attuative e non è ammissibile;

2) con nota prot. SIAP-00204135 del 21 luglio 2025 il richiedente è stato informato del fatto che, entro 10 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione, aveva diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, come previsto dall'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 17 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14;

3) entro il termine di 10 giorni sopra indicato, il richiedente ha presentato le Controdeduzioni al preavviso di rigetto (prot. SIAP-00231524 del 31 luglio 2025), con cui in sintesi:

a) dichiara che il fatto che il PFA del Parco sia scaduto non dipende “dalla buona volontà dei Comuni che fanno parte della comunità del parco” e prende atto del fatto che “un Ente strumentale di Regione Piemonte non è conforme alle regole che la stessa Regione Piemonte impone per poter accedere alle sue misure di finanziamento”;

b) sostiene che l'inammissibilità della domanda deriva da “questioni più di natura burocratica-amministrativa che di merito tecnico, che la stessa Regione Piemonte stabilisce, pro domo sua”;

c) chiede “quale sia la ratio per ritenere come condizione imprescindibile avere un PFA in corso di validità, quando gli eventi estremi che provocano danni alle foreste NON possono essere prevedibili, e di sicuro NON rientrano nella normale pianificazione di una foresta”;

4) a riscontro delle Controdeduzioni presentate dal richiedente, si precisa che:

a) per la superficie oggetto di domanda, nessun nuovo piano di gestione forestale risulta ad oggi presentato (dal Comune di Cameri quale proprietario o da parte dell'Ente di Gestione) per l'avvio della fase di istruttoria tecnica; i PGF e gli strumenti equivalenti vengono redatti su iniziativa del proprietario o del soggetto gestore e hanno un periodo di validità compreso tra i 10 e i 20 anni (art. 11 L.R. 4/2009, commi 1 e 5), pertanto un Comune proprietario di superfici comprese in un'area protetta ha piena facoltà di predisporre un proprio piano di gestione forestale e presentarlo per la sua approvazione da parte della Giunta regionale;

b) il criterio di inammissibilità deriva dall'applicazione del Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione che, come già ricordato, all'art. 43 comma 7 stabilisce che “gli aiuti destinati alle grandi imprese sono subordinati alla presentazione delle pertinenti informazioni derivanti da un piano di gestione forestale o uno strumento equivalente” con la sola eccezione dei piccoli Comuni;

c) così come previsto dalla D.G.R. n. 53-12582 del 16 novembre 2009 e confermato dalla D.G.R. 13 giugno 2016, n. 27-3480, ogni Piano Forestale Aziendale/Piano di Gestione Forestale deve prevedere il “Registro degli eventi e degli interventi” sul quale vengono registrati gli interventi effettuati in attuazione del piano e gli eventi non prevedibili al momento della stesura dello stesso. La registrazione di un evento estremo motiva la proposta di un intervento selvicolturale in difformità da quanto inizialmente previsto;

d) sottoscrivendo la domanda di sostegno, il richiedente ha dichiarato di “essere informato che l'inosservanza dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri adempimenti specificati nel CSR, nei relativi documenti attuativi e nel bando di riferimento comporterà l'applicazione di riduzioni ed esclusioni”;

5) si ritiene pertanto che le controdeduzioni presentate non consentono di superare le motivazioni del preavviso di rigetto prot. SIAP-00204135 del 21 luglio 2025 e si conferma la non ammissibilità della domanda n. 20231102334.

Dato atto che per la domanda n. 20231102003 presentata da COMUNE DI CHIANOCOCO (CUAA 01271840017):

1) è stato verificato che

- nel quadro di autoattribuzione del punteggio allegato alla domanda, il richiedente ha indicato 3 punti per il criterio 3 (interventi selvicolturali di lotta attiva a specie esotiche invasive arboree), per gli interventi di contenimento della *Buddleja davidii*;

- il par. B.7 "Criteri di selezione e graduatoria" delle disposizioni attuative specifica che il punteggio relativo al criterio di selezione 3 viene attribuito in seguito alla previsione di attuare un intervento di lotta attiva alle esotiche ARBOREE invasive riportate all'interno della Black list regionale approvata con D.G.R. n. 14-85 del 2 agosto 2024;

- la *Buddleja davidii* è una specie esotica invasiva riportata all'interno della Black list regionale ma non è una specie arborea (v. scheda monografica sul sito della Regione Piemonte al link <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/conservazione-salvaguardia/schede-approfondimento-specie-esotiche-vegetali>), pertanto il punteggio relativo al criterio di selezione 3 non può essere attribuito.

2) in base ai criteri di selezione riportati al paragrafo B.7 del Bando e a seguito delle verifiche effettuate, alla domanda di sostegno è stato attribuito il seguente punteggio:

- Principio di selezione P01 "Finalità specifiche dell'intervento":

4 punti per il criterio 1 (intervento selvicolturale inserito al 100% nel "Piano straordinario di interventi di ripristino del territorio percorso dagli incendi boschivi dell'autunno 2017"), 1 punto per il criterio 2 (superficie accorpata interessata da interventi selvicolturali pari a 5,76 ha), 0 punti per il criterio 3 (interventi selvicolturali di lotta attiva a specie esotiche invasive arboree);

- Principio di selezione P02 "Caratteristiche territoriali": 4 punti per il criterio 5 (funzione protettiva diretta), 5 punti per il criterio 6 (ricadenza in fascia altimetrica di montagna);

- Principio di selezione P07 "Specie prioritarie di cui alla Direttiva Habitat": 3 punti per il criterio 9 (Secondo Carta forestale 2016, l'intera superficie ricade nel Tipo forestale FA60X).

Punti totali: 17

3) con nota prot. SIAP-00212094 del 24 luglio 2025 il richiedente è stato informato del fatto che, entro 10 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione, aveva diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, come previsto dall'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 17 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14;

4) entro il termine di 10 giorni sopra indicato, non sono pervenute osservazioni.

Dato atto che per la domanda n. 20231100718 presentata da SOCIETA' AGRICOLA VISCONTI BREME (CUAA 04880450152):

1) è stato verificato che:

a) gli interventi proposti sono:

- tipologia R1 "Interventi selvicolturali per la messa in sicurezza di aree colpite e danneggiate da calamità": taglio di sgombero associato ad un diradamento forte, volto al ripristino del potenziale ecologico forestale danneggiato, su una superficie netta di circa 15 ha. L'intervento ha carattere fitosanitario e avverrà a carico esclusivamente di piante morte, deperienti o stroncate associate allo sgombero delle residue piante atterrate. Il Piano di investimento specifica che nell'autunno 2024 parte della superficie è stata già interessata da un taglio di sgombero "limitatamente alla quota di legname a macchiatico positivo" (istanza di taglio n. 2024/7394).

- tipologia R2 "Interventi selvicolturali di ricostituzione del potenziale ecologico forestale danneggiato o distrutto": messa a dimora di nuclei di rinnovazione con specie autoctone nelle aree più aperte. La superficie complessiva di impianto suddivisa in nuclei di circa 500-1.000 metri quadrati sarà pari a circa 4 ha per un totale di circa 10.000 piantine messe a dimora.

b) l'esame della documentazione progettuale allegata all'istanza n. 2024/7394 ha evidenziato che la superficie interessata da tale progetto di taglio è sovrapposta a quella inserita nella domanda di finanziamento n. 20231100718; pertanto si è ritenuto opportuno effettuare un sopralluogo in data 7 agosto 2025, i cui esiti sono riportati nel verbale di visita sul luogo n. 1 del 10/09/2025.

c) a seguito della visita sul luogo si è stabilito: lo stralcio della superficie già interessata dagli interventi autorizzati con l'istanza di taglio n. 2024/7394 dalla tipologia di investimento R1 "Interventi selvicolturali per la messa in sicurezza di aree colpite e danneggiate da calamità"; la conseguente riduzione delle spese ammissibili; la riduzione del punteggio autoattribuito per il criterio 2 "Superficie accorpata interessata da interventi selvicolturali" perchè la superficie d'intervento non può considerarsi accorpata.

d) in base ai criteri di selezione riportati al paragrafo B.7 del Bando e a seguito delle verifiche effettuate, alla domanda di sostegno è stato attribuito il seguente punteggio:

- Principio di selezione P01 "Finalità specifiche dell'intervento": 4 punti per il criterio 1 (intervento selvicolturale inserito al 100% nel "Piano Forestale Aziendale del Sistema delle Aree Protette della fascia fluviale del Po - Tratto Cuneese, Torinese, Vercellese-Alessandrino per il periodo 2018-2033", approvato con DGR n. 29-7657 del 5/10/2018); 0 punto per il criterio 2 (superficie accorpata interessata da interventi selvicolturali non definibile);

- Principio di selezione P02 "Caratteristiche territoriali": 4 punti per il criterio 4 (superficie ricadente al 100% in Fascia A), 4 punti per il criterio 7 (superficie ricadente al 100% nel Parco naturale del Po piemontese + ZSC IT1180027 Confluenza Po-Sesia-Tanaro + ZPS IT1180028 Fiume Po – tratto vercellese alessandrino); - Principio di selezione P07 "Specie prioritarie di cui alla Direttiva Habitat": 3 punti per il

criterio 9 (Secondo Carta forestale 2016, la maggior parte della superficie di intervento ricade nel Tipo forestale SP20X).

Punti totali: 15

2) con nota prot. SIAP-00258041 del 24 settembre 2025, il richiedente è stato informato del fatto che, entro 10 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione, aveva diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, come previsto dall'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 17 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14;

3) entro il termine di 10 giorni sopra indicato, non sono pervenute osservazioni.

Dato atto che:

1) la sopra citata D.G.R. n. 5-271 del 18 ottobre 2024 destina euro 1.825.000,00 per l'Azione SRD12.2 "Ripristino del potenziale forestale danneggiato";

2) l'importo investimento totale delle domande presentate per il bando dell'Azione SRD12.2 "Ripristino del potenziale forestale danneggiato" è pari a 688.068,62 euro;

3) ai sensi del par. B.2 delle disposizioni attuative approvate con 972/A1614A del 10 dicembre 2024, l'aliquota di sostegno è pari al 100%;

4) tutte le domande presentate trovano pertanto copertura finanziaria.

Considerato inoltre che:

1) la sopra citata D.G.R. n. 5-271 del 18 ottobre 2024 stabilisce che in fase di definizione delle graduatorie, nel caso in cui per un'Azione il fabbisogno finanziario relativo alle domande inserite in graduatoria ma prive di copertura finanziaria sia superiore rispetto alla disponibilità prefissata, si proceda a compensazione nell'ambito della dotazione complessiva dell'Intervento SRD12;

2) in riferimento all'Azione SRD12.2 "Ripristino del potenziale forestale danneggiato" si evidenzia un minor impiego di risorse pari a euro 1.136.931,38;

3) la sopra citata D.G.R. n. 5-271 del 18 ottobre 2024 destina euro 3.000.000,00 per l'Azione SRD12.1 "Prevenzione dei danni alle foreste";

4) per il bando SRD12 "Prevenzione dei danni alle foreste" sono arrivate domande per un importo superiore rispetto a quello messo a bando;

5) al fine di utilizzare in maniera efficace ed efficiente la dotazione finanziaria si rende necessario integrare il budget del bando dell'Azione SRD12.1 "Prevenzione dei danni alle foreste" con il minor impiego di risorse evidenziato nell'ambito del bando dell'Azione SRD12.2 "Ripristino del potenziale forestale danneggiato".

Ritenuto pertanto:

1) di approvare, nell'ambito dell'Intervento SRD12 "Investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni foreste", Azione SRD12.2 "Ripristino del potenziale forestale danneggiato" del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte;

a) la graduatoria delle "domande ammissibili e finanziabili", di cui all'Allegato A alla presente determinazione dirigenziale per farne parte integrante e sostanziale;

b) l'elenco delle "domande non ammissibili", di cui all'Allegato B alla presente determinazione dirigenziale per farne parte integrante e sostanziale.

2) di accertare il minore utilizzo delle risorse messe a disposizione per l'attuazione dei bandi dell'Intervento SRD12 "Investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni foreste", Azione SRD12.2 "Ripristino del potenziale forestale danneggiato" del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte, per complessivi euro 1.136.900,00, di cui euro 202.254,51 di quota di cofinanziamento regionale a cui si è data copertura finanziaria con D.G.R. n. n. 5-271 del 18 ottobre 2024, con l'Impegno n. 282/2026 sul capitolo di spesa 219010/2026, dando atto che le stesse non sono state oggetto di precedenti accertamenti;

3) di destinare tali risorse al bando dell'Azione SRD12.1 "Prevenzione dei danni alle foreste", portando il budget dello stesso da euro 3.000.000,00 a euro 4.136.900,00;

4) di rimandare a successivi atti l'accertamento di eventuali ulteriori minori risorse che si potranno generare nell'ambito del completamento degli investimenti previsti per l'attuazione dei bandi dell'Intervento SRD12.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio regionale e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto d'interesse.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361".

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- la l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- la L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- la L. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e la l.r. n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- la D.G.R. n. 37-615 del 20 dicembre 2024 "D.Lgs. n. 286/1999. Disposizioni, in conformità alla D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024, sulle attività di ragioneria relative al controllo preventivo di regolarità contabile afferenti alle proposte di deliberazione della Giunta regionale e di provvedimenti del Presidente della Regione (decreti e ordinanze). Revoca della D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017";
- la D.G.R. n. 11-739 del 31 gennaio 2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027".;

DETERMINA

1) di approvare, nell'ambito dell'Intervento SRD12 "Investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni foreste", Azione SRD12.2 "Ripristino del potenziale forestale danneggiato" del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte:

a) la graduatoria delle "domande ammissibili e finanziabili", di cui all'Allegato A alla presente

determinazione dirigenziale per farne parte integrante e sostanziale;

b) l'elenco delle "domande non ammissibili", di cui all'Allegato B alla presente determinazione dirigenziale per farne parte integrante e sostanziale.

2) di accertare il minore utilizzo delle risorse messe a disposizione per l'attuazione dei bandi dell'Intervento SRD12 "Investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni foreste", Azione SRD12.2 "Ripristino del potenziale forestale danneggiato" del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte, per complessivi euro 1.136.900,00 dando atto che le stesse non sono state oggetto di precedenti accertamenti;

3) di destinare tali risorse al bando dell'Azione SRD12.1 "Prevenzione dei danni alle foreste", portando il budget dello stesso da euro 3.000.000,00 a euro 4.136.900,00;

4) di rimandare a successivi atti l'accertamento di eventuali ulteriori minori risorse che si potranno generare nell'ambito del completamento degli investimenti previsti per l'attuazione dei bandi dell'Intervento SRD12;

5) di dare atto che la spesa pubblica di 1.136.900,00, accertata sul bando dell'Azione SRD12.2 "Ripristino del potenziale forestale danneggiato" e ridestinata al bando SRD12.1 "Prevenzione dei danni alle foreste" sul medesimo Intervento SRD12, trova copertura della quota regionale, pari a euro 202.254,51 (17,79% della spesa pubblica totale) sull'impegno n. 282/2026 sul capitolo di spesa 219010/2026.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

IL DIRIGENTE (A1614A - Foreste)

Firmato digitalmente da Enrico Gallo

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. SRD12.2_Ammissibili_e_finanziabili.pdf



2. SRD12.2_non_ammissibili.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento